

N. 00550/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01126/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2011, proposto da:

Condominio di via D'Annunzio, 2, Domenica Galastro, Patrizia Dona, Riccardo Marsano, Gina Tempini Cortinois, Societa' Semplice Cielo Alto di Anna Maria Rolla, CGP Consulenze Gestioni Pianificazioni s.r.l., Marsano Gestioni s.r.l., Maia di Anna Maria Rolla e C. s.a.s., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, p.zza Dante 9/14;

contro

- Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Masuelli e Luca De Paoli, con domicilio eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;
- Ministero per i beni e le attivita' culturali, e Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
- Regione Liguria, non costituita in giudizio;
- ASL n. 3 – Genovese, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Genova piazza Dante Parking Societa' di Progetto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio Alberti e Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Corsica 2/11;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale comunale 22.9.2011, di approvazione del progetto di pedonalizzazione, arredo e sistemazione a verde e realizzazione di autorimessa interrata in piazza Dante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'Interno, nonché di Genova piazza Dante Parking Società di Progetto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con un imponente ricorso di sessanta pagine, notificato in data 25.10.2011, il Condominio di Genova via D'Annunzio n. 2 ed i singoli condomini Domenica Galastro, Patrizia Dona, Riccardo Marsano, Gina Tempini Cortinovis, la società semplice Cielo Alto di Anna Maria Rolla, la società C.G.P. Consulenze Gestioni Pianificazioni s.r.l., la società Marsano Gestioni s.r.l. e la società Maia di Anna Maria Rolla & C. s.a.s. hanno impugnato la determinazione 22.9.2011 prot. 2011-118.18.0.-89 del dirigente del Settore sviluppo urbanistico e grandi progetti – Settore pianificazione urbanistica del comune di Genova, di conclusione del procedimento conferenziale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 per l'approvazione del progetto definitivo presentato dalla società di progetto Genova Piazza Dante Parking s.p.a. – odierna controinteressata - in project financing, relativo all'intervento di pedonalizzazione, arredo e sistemazione a verde di Piazza Dante e realizzazione di una autorimessa interrata per moto e auto.

L'impugnazione è estesa agli atti presupposti e connessi, e segnatamente: alla deliberazione G.C. 17.9.2011, n. 39, di espressione del parere favorevole del comune all'approvazione del progetto definitivo in sede conferenziale; alla determinazione dirigenziale 21.5.2009, n. 2009/154.0.0./1, di presa d'atto della modifica della compagine sociale del promotore e di aggiudicazione, ex art. 155.2 D. Lgs. 163/2006, della concessione di costruzione e gestione; alla deliberazione G.C. 4.7.2008, n. 244, di prosecuzione della procedura a seguito della disposta sospensione del procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'espletamento di approfondimenti istruttori sui profili idrogeologico e della sicurezza statica degli edifici adiacenti e della sostenibilità ambientale in relazione alla situazione del traffico; alla deliberazione C.C. 11.1.2007, n. 1, di valutazione della rispondenza a pubblico interesse, ex art. 153 D. Lgs. n. 163/2006, delle proposte presentate per l'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'intervento in piazza Dante; alle valutazioni della commissione preposta all'esame delle proposte di finanza di progetto ed alla deliberazione G.C. 31.8.2006, n. 79; alla deliberazione G.C. 5.5.2005, n. 422, avente ad oggetto l'approvazione dell'avviso per la presentazione di proposte ai sensi dell'art. 37-bis L. n. 109/1994; agli atti della Soprintendenza per i beni architettonici 7.12.2005, 15.10.2010 e 3.12.2010, aventi ad oggetto l'autorizzazione all'intervento; all'atto del Comando provinciale dei Vigili del fuoco 15.12.2010, avente ad oggetto nulla osta all'esecuzione dei lavori; agli atti della conferenza dei servizi conclusasi con la determinazione dirigenziale principalmente impugnata, unitamente agli atti di

assenso in essi menzionati; al contratto di concessione 9.3.2010 ed alla sua successiva modificazione 29.10.2010, di cui è chiesto l'annullamento o la declaratoria di nullità od inefficacia.

A sostegno del gravame essi hanno dedotto ventisette motivi di ricorso - variamente diretti avverso i diversi atti impugnati – articolati e rubricati come segue.

I. Illegittimità dell'approvazione del progetto definitivo derivata dagli atti del procedimento anteriori all'approvazione del medesimo e di esso presupposti, in particolare della D.C.C. n. 1/2007, della D.G.C. n. 244/2008 e della determinazione dirigenziale 21.5.2009.

1) Violazione dell'art. 153 D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 48 D. Lgs. n. 267/2000 per contrasto della D.G.C. 5.5.2005 con la D.C.C. n. 13/2005. Violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi.

2) Violazione degli artt. 3 e 10 L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione.

3) Violazione degli artt. 152, 153 e 154 D. Lgs. n. 163/2006 e della lex specialis del procedimento. Violazione del principio di non disapplicabilità degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e immotivata contraddittorietà.

4) Violazione degli artt. 153 e 154 D. Lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di adeguatezza delle opere di urbanizzazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sulla doverosa verifica di tale adeguatezza.

5) Violazione degli artt. 153 e 154 D. Lgs. n. 163/2006. Violazione dell'art. 46 D.P.R. n. 495/1992. Violazione del D.M. 19.4.2006. Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatti decisivi.

6) Violazione degli artt. 153 e 154 D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 15 D.P.R. 29.7.1982 n. 577 e dell'art. 3.7 D.M. 1.2.1986.

7) Violazione degli artt. 9, 153 e 154 D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 554/1999.

8) Violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

9) Violazione dell'art. 46 D.P.R. n. 554/1999.

10) Violazione della lex specialis della procedura in particolare della D.C.C. n. 13/2005 e dell'avviso approvato con D.G.C. 5.5.2005 per quanto attiene alle tariffe. Eccesso di potere per immotivata contraddittorietà e illogicità.

11) Violazione dell'art. 143 e dell'art. 153 D. Lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di certezza dell'oggetto della concessione. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità in relazione alla D.C.C. n. 115 del 31.8.2008.

12) Violazione dell'art. 55 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, adottato con D.C.C. n. 143/2000 e dei principi in materia di pareri obbligatori.

13) Violazione dell'art. 14 bis L. n. 241/1990.

14) Violazione dell'art. 14 bis.3 L. n. 241/1990, dell'art. 20 D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 2.10 e 13 L.R. n. 38/1998.

15) Illegittimità della D.G.C. n. 244/2008 e conseguente illegittimità dei successivi atti della procedura.

15.1) Violazione del vincolo autolimitativo posto dalla decisione di giunta n. 216/2007 e dell'art. 154.1 D. Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per falsità e difetto del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà. Istanza di autorizzazione alla proposizione della querela di falso.

15.2) Violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990.

15.3) Violazione degli artt. 42 e 48 D. Lgs. n. 267/2000 e del principio dell'actus contrarius. Incompetenza.

16) Illegittimità della determinazione dirigenziale n. 2009/154.0.0./1 del 21.5.2009 di aggiudicazione della concessione. Violazione degli artt. 37.9 e 155 D. Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per contraddittorietà.

17) Illegittimità degli atti di approvazione del testo della convenzione di concessione stipulata il 9.3.2010 nonché della determinazione dirigenziale n. 2010-215.0.-57 del 28.10.2007. Violazione degli artt. 153 e 154 D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 42.2. lett. l) D. Lgs. n. 267/2000. Incompetenza. Violazione della D.C.C. n. 1/2007 ed eccesso di potere per contraddittorietà con la medesima.

18) Sugli atti di determinazione delle condizioni di concessione considerati nel complesso. Violazione dell'art. 143 D. Lgs. n. 163/2006 e del principio di equilibrio economico della concessione. Violazione dell'art. 2 D. Lgs. n. 163/2006, dell'art. 1346 cod. civ. e del principio di determinatezza dell'oggetto del contratto.

II. Sugli atti di approvazione del progetto definitivo. Determinazione dirigenziale n. 2011-118.18.0.-89 del 22.9.2011, D.G.C. n. 39/2011 e degli atti della conferenza dei servizi ex art. 14 L. n. 241/1990.

19) Illegittimità derivata dagli atti censurati sub I.

20) Violazione dell'autolimitazione espressa con atto comunale n. 392860 del 6.10.2009 e dell'art. 9 L. n. 241/1990.

21) Violazione dell'art. 14ter.3 L. n. 241/1990.

22) Violazione dell'art. 93 D. Lgs. n. 163/2006 nonché delle prescrizioni progettuali del progetto preliminare e quindi della D.C.C. n. 1/2007. Riproposizione delle censure dedotte nei motivi n. 15.ter e n. 17.

23) Violazione della L.R. n. 38/1998 e delle prescrizioni regionali in materia di V.I.A.. Violazione dell'art. 154 D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13 D. Lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento. Violazione della prescrizione sub 2 della D.G.C. n. 39/2011. Immotivata contraddittorietà anche nei riguardi della medesima. In subordine riproposizione delle censure dedotte nei motivi n. 15.ter, n. 17 e n. 22. Violazione dell'art. 14ter, 6bis e 7 L. n. 241/1990.

24) Violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Riproposizione delle censure esposte nel motivo n. 8.

25) Violazione dell'art. 2 D.P.R. n. 37/1998.

26) Violazione del principio di adeguatezza delle opere di urbanizzazione. Violazione dell'art. 22 D. Lgs. n. 285/1992, dell'art. 46 D.P.R. n. 495/1992 e del D.M. 19.4.2006. Violazione dell'art. 2.3, 6 e 7 D. Lgs. n. 285/1992 e del par. 3.212b della circolare del Ministero dei lavori pubblici 8.8.1986, n. 2575. Violazione dell'art. 55 del regolamento comunale per il decentramento e la partecipazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatti decisivi, contraddittorietà. Incompetenza. Riproposizione delle censure nei motivi n. 4 e 5. Violazione del D. Lgs. 15.3.2011, n. 35, art. 12.

III. Sulla convenzione di concessione 9.3.2010 e sulla sua modificazione 29.10.2010.
Nullità/annullamento/inefficacia.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Genova e la società concessionaria Genova Piazza Dante Parking s.p.a., controdeducendo nel merito di ciascun motivo e concludendo per l'inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto.

Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il collegio ritiene di dover stigmatizzare la violazione, da parte della difesa dei ricorrenti, del dovere di sinteticità degli atti di cui all'art. 3 comma 2 c.p.a..

Il ricorso verte sul provvedimento del comune di Genova, di approvazione del progetto definitivo riguardante l'intervento di pedonalizzazione e sistemazione a verde di Piazza Dante, con realizzazione di una autorimessa interrata per moto e auto, affidato in concessione di costruzione e gestione all'odierna controinteressata Genova Piazza Dante Parking s.p.a.

Giova ripercorrere sinteticamente i principali passaggi del procedimento che ha condotto all'adozione del provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo dell'intervento.

Con deliberazione C.C. 23.2.2005, n. 13 (doc. 10 delle produzioni 31.10.2011 di parte ricorrente) il comune di Genova ha inserito nel programma triennale 2005-2006-2007 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un'autorimessa interrata in piazza Dante, senza oneri per il comune.

Con deliberazione G.C. 5.5.2005, n. 422 (doc. 34 delle produzioni 26.1.2012 di parte comunale) ha quindi indetto la procedura per l'individuazione del promotore e l'aggiudicazione in project financing dell'opera in questione, ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994.

Con deliberazione C.C. 11.1.2007, n. 1 (doc. 17 delle produzioni 31.10.2011 di parte ricorrente) il comune, preso atto delle valutazioni effettuate dall'apposita commissione tecnica, ha dichiarato di pubblico interesse entrambe le proposte presentate dai due proponenti, attribuendo il titolo di promotore al r.t.i. IRCES ed approvando il relativo progetto, sviluppato a livello preliminare, da porre a base di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara – che ha subito una sospensione determinata dall'esigenza di approfondimenti istruttori circa i profili idrogeologico e della sicurezza statica degli edifici adiacenti e della sostenibilità ambientale in relazione alla situazione del traffico (cfr. le deliberazioni G.C. 19.7.2007 e 4.7.2008, n. 244, docc. 20 e 21 delle produzioni 31.10.2011 di parte ricorrente) – è culminata nella determinazione dirigenziale 21.5.2009, n. 154 (doc. 22 delle produzioni 31.10.2011 di parte ricorrente), di aggiudicazione della concessione al r.t.i. IRCES, e nella stipulazione – in data 9.3.2010 – del relativo contratto.

Tutti gli atti sin qui menzionati sono stati fatti oggetto di due impugnazioni da parte degli odierni ricorrenti dinanzi a questo Tribunale (ricorsi R.G. nn. 286/2007 e 978/2008), che, con sentenza 16.12.2010, n. 10872, previa loro riunione, li ha dichiarati in parte inammissibili ed in parte irricevibili per tardività.

In particolare, la sentenza in questione ha ritenuto inammissibile l'impugnazione avverso il provvedimento comunale (deliberazione C.C. n. 1/2007) di individuazione della proposta di pubblico interesse (sviluppata a livello di approfondimento progettuale preliminare): ciò in quanto è soltanto dal momento dell'approvazione del progetto definitivo che si concretizza l'interesse all'impugnazione del progetto da parte dei soggetti confinanti, giacché è con il progetto definitivo che l'opera pubblica assume una stabile connotazione, che consente di valutare appieno i profili di interferenza con le posizioni giuridiche dei soggetti confinanti o vicini, i quali possono censurare esclusivamente le concrete modalità di realizzazione dell'opera.

Per il resto, la sentenza n. 10872/2010 ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnazione avverso la deliberazione G.C. n. 244/08 (che ha dato nuovo impulso alla procedura a seguito della sua sospensione per approfondimenti istruttori), nonché inammissibile l'impugnazione avverso l'aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione, atteso che i terzi non hanno interesse a dedurre vizi relativi allo svolgimento della procedura di gara.

Ciò posto, può procedersi all'esame del ricorso, prendendo le mosse dalle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da entrambe le difese del comune e della controinteressata.

Occorre innanzitutto chiarire che i ricorrenti, in ragione della mera *vicinitas* con l'area oggetto dell'intervento contestato, sono sicuramente legittimati all'impugnazione degli atti approvativi del progetto, non dovendo addossarsi ad essi il gravoso onere della prova dell'effettività del danno subendo, prova che, non potendo prescindere dall'effettiva realizzazione dell'intervento, finirebbe per svuotare di significato il principio costituzionale del diritto di difesa predicato dall'articolo 24 Cost., rendendolo possibile solo allorquando i loro diritti fossero già definitivamente ed irrimediabilmente compromessi od esposti a pericolo (così Cons. di St., V, 18.8.2010, n. 5819).

Da un punto di vista generale e complessivo, fondata appare invece – salve le precisazioni di cui *infra*, con specifico riferimento ai singoli motivi – l'eccezione con la quale si contestano, in quanto inammissibili od improcedibili, le doglianze che, ancorché mosse nei confronti degli atti di approvazione del progetto definitivo, sono dedotte in via di illegittimità derivata e pertanto ancora riferite agli aspetti del progetto preliminare.

Si tratta dei profili di doglianza già dedotti con il ricorso R.G. n. 286/2007 (deciso con sentenza della Sezione n. 10872/2010) avverso la deliberazione C.C. 11.1.2007, n. 1.

E' noto infatti che è in facoltà dell'amministrazione di variare il preliminare nei successivi livelli di progettazione, e che pertanto, non potendo parlarsi nella procedura di finanza di progetto di una "cristallizzazione" negli atti di gara delle caratteristiche e dei contenuti del progetto da realizzare

(così Cons. di St., V, 8.2.2011, n. 843), eventuali vizi che affliggano il progetto preliminare non si comunicano - per ciò solo e con carattere di automaticità - alla successiva fase di progettazione.

Nondimeno, poiché i distinti livelli di progettazione fanno pur sempre parte dell'unico procedimento di realizzazione di un'opera pubblica in project financing (artt. 93 e 153 e ss. D. Lgs. n. 163/2006), i vizi propri dell'approvazione del progetto preliminare sono senz'altro suscettibili, in astratto, di essere riproposti in sede di impugnazione del progetto definitivo e - ove nel frattempo non emendati - di condurre al suo annullamento (T.A.R. Liguria, I, 2.11.2004, n. 1508).

Ciò, tuttavia, con una duplice serie di limitazioni, che segnano - in concreto - i confini di ammissibilità e procedibilità dei singoli motivi di censura.

Da un lato, infatti, non è ovviamente sufficiente limitarsi a dedurre - *sic et simpliciter* - che le illegittimità degli atti di approvazione del progetto preliminare (o di atti comunque ad esso antecedenti sul piano temporale) "*viziano irreparabilmente gli atti di approvazione del progetto definitivo, che in essi trovano essenziale presupposto*" (così il ricorso, p. 44), secondo il meccanismo della così detta invalidità ad effetto viziante.

Difatti, il progetto preliminare contiene, oltre che vincoli, "indirizzi ed indicazioni" (art. 93 comma 4 D. Lgs. n. 163/2006) per la fase successiva, sicché la relazione che corre tra la progettazione preliminare e quella definitiva è - ex art. 93 D.Lgs. n. 163/2006 - una relazione di progressivo approfondimento tecnico, che implica necessariamente nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, sicché è da escludersi in radice che l'atto successivo si ponga, pur nell'ambito di una medesima sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore.

Tanto ciò è vero che, proprio in ragione di tale tipo di relazione intercorrente tra i due livelli di progettazione - diversa da quella di consequenzialità necessaria impropriamente evocata dai ricorrenti - si riconosce che soltanto il secondo concretizza ed attualizza l'interesse all'impugnazione del progetto (T.A.R. Liguria, I, n. 10872/2010 cit.).

Non è dunque sufficiente riprodurre acriticamente i motivi dedotti avverso l'atto antecedente, deducendo l'illegittimità in via derivata dell'atto successivo, ma è indispensabile che ciascuno dei dedotti vizi di illegittimità in via derivata sia rivisitato in chiave critica alla luce del progetto definitivo e - se del caso - rinunciato (in caso di emenda in corso di procedimento) e comunque adeguatamente rimodulato alla luce delle susseguenti fasi procedimentali e delle conseguenti nuove valutazioni operate dall'amministrazione sui singoli punti.

In difetto, i relativi motivi appaiono - ad un tempo - improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse (in quanto le scelte dell'amministrazione appaiono frutto di nuove valutazioni, non specificamente sottoposte a censura) ed inammissibili per genericità, risolvendosi l'impugnativa in una indebita sollecitazione dell'esame dei provvedimenti successivi (il progetto definitivo) da parte del giudice amministrativo, senza la necessaria specificazione - rispetto ad esso - dei relativi motivi.

Dall'altro, è pur sempre necessario che sussistano la legittimazione e l'interesse a dedurre i singoli motivi.

Già con la sentenza n. 10872/2010 la Sezione ha infatti chiaramente affermato che, nell'ambito di una procedura di realizzazione di un'opera pubblica in project financing, i proprietari di lotti confinanti sono interessati a dedurre soltanto i profili che attengono all'approvazione del progetto ed alle concrete modalità di realizzazione dell'opera, non già vizi relativi allo svolgimento della procedura di gara ed all'aggiudicazione.

Ciò premesso in linea generale, può finalmente procedersi all'esame dei motivi di ricorso, analizzandoli secondo il loro ordine di proposizione.

Con un primo blocco di motivi, comprendente quelli dall'uno al quattordici (pp. 14 – 27 del ricorso), i ricorrenti contestano l'illegittimità del progetto definitivo per asserita illegittimità derivata dalla deliberazione C.C. n. 1/2007, di approvazione del progetto preliminare.

1. In particolare, con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della contraddizione tra lo studio di fattibilità (approvato con D.C.C. n. 13/2005) e l'avviso pubblico (approvato con D.G.C. 5.5.2005, n. 422), in ordine all'ubicazione dell'accesso all'autorimessa.

Anche a prescindere dall'inammissibilità del motivo, che non fa alcun riferimento alla soluzione conclusivamente adottata nel progetto definitivo (che, solo, determina la lesione concreta ed attuale della sfera di interessi dei ricorrenti), è decisiva la considerazione che la scheda tecnica dell'intervento allegata alla deliberazione C.C. n. 13/2005 si limita a precisare che l'ingresso principale del parcheggio venga realizzato "*in posizione defilata rispetto ai flussi di traffico*", senza alcuna indicazione – men che meno di carattere prescrittivo e vincolante - circa la sua ubicazione in piazza Dante, in posizione sottostante Porta Soprana.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono che la D.C.C. n. 1/2007 non avrebbe preso in considerazione le osservazioni presentate dal condominio il 9.1.2007 e neppure l'atto della Direzione del territorio mobilità e sviluppo 5.10.2005, che aveva rilevato l'assenza di studi e valutazioni sul traffico.

Il motivo – per come dedotto – è inammissibile, in quanto non si dà minimamente cura degli sviluppi della vicenda successivi all'approvazione del progetto preliminare, ed in particolare di due circostanze decisive, e cioè da un lato che il comune, con deliberazione G.C. 19.7.2007, ha successivamente disposto una sospensione del procedimento proprio al fine di approfondire le problematiche sollevate dal condominio con il ricorso R.G. 286/2007 (che pertanto sono state prese in considerazione), dall'altro che, nell'ambito del procedimento in conferenza di servizi, sono state chieste al promotore una serie di verifiche, all'esito delle quali la Direzione mobilità, con nota 1.6.2011, prot. 178963, ha espresso parere favorevole anche in relazione all'impatto dell'opera sui flussi del traffico.

E' evidente come, a fronte di sì rilevanti sviluppi istruttori sfociati nell'approvazione del progetto definitivo, la mera riproduzione dell'originario motivo di ricorso dedotto avverso il progetto preliminare si riveli inammissibile per genericità, se non altro perché le censure non sono specificamente articolate – com'è indispensabile - con riferimento al provvedimento finale impugnato in questa sede ed alle sue supposte carenze istruttorie.

Come chiarito *supra*, infatti, le riscontrate carenze del progetto preliminare non refluiscono automaticamente - in termini di invalidità derivata – in altrettanti vizi del progetto definitivo, occorrendo piuttosto la specificazione, rispetto a quest'ultimo, dei singoli profili di censura, ove non superati nel prosieguo del procedimento.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che vi sono differenze essenziali - in merito alla collocazione dell'accesso, al raddoppio del numero dei piani, alla sistemazione dell'area di superficie ed alla riduzione dei posti moto da 867 a 643 - tra il progetto preliminare e le previsioni dello studio di fattibilità.

Il motivo, prima ancora che inammissibile per genericità (essendo tutto sviluppato sulle scelte progettuali adottate nel progetto preliminare, senza alcuna specificazione rispetto alle soluzioni adottate - sui singoli punti - nel progetto definitivo), è infondato.

Difatti, esso parte dall'errato presupposto che gli studi di fattibilità approvati con il programma triennale delle opere pubbliche vincolino l'amministrazione, oltre che sull'assunzione delle decisioni di investimento, anche sulle singole scelte tecniche e progettuali di dettaglio.

4-5. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili per genericità, giacché le relative censure si appuntano – ancora una volta – avverso il solo progetto preliminare e le soluzioni ivi adottate, senza alcun riferimento alle relative scelte contenute nel progetto definitivo.

La conclusione è del resto avvalorata dalla circostanza che gli stessi ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto le relative censure nel ventiseiesimo motivo di ricorso, con ciò confermando la carenza di interesse sui motivi dedotti avverso il progetto preliminare.

6. Palesemente infondato è il sesto motivo di ricorso, che lamenta la mancata acquisizione del parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco sul progetto preliminare.

Come concordemente replicato dalle difese del comune di Genova e della controinteressata, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 è il progetto definitivo che deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, ivi compreso il parere dei Vigili del fuoco, che nella fattispecie è stato rilasciato in data 15.12.2010 (doc. 17 delle produzioni 27.1.2012 di parte controinteressata).

7. Il settimo motivo, con cui si denuncia che il progetto preliminare non sarebbe corredato da indagine archeologica preliminare, è infondato.

Difatti, l'indagine in questione, seppure contenuta nei fisiologici limiti di uno studio di fattibilità preliminare, è contenuta nell'elaborato B2 del progetto preliminare (doc. 19.7 delle produzioni 31.10.2011 di parte ricorrente, p. 6-7).

In ogni caso, rispetto all'approvazione del progetto definitivo, i ricorrenti hanno perduto interesse alla relativa doglianza, posto che la verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. n. 163/2006 è stata presentata in data 10.6.2009 (doc. 19 delle produzioni 26.1.2012 di parte comunale), prima dell'approvazione del progetto definitivo, e che su di essa non sono formulate specifiche censure.

8. L'ottavo motivo denuncia la genericità dell'atto 7.12.2005, con cui la Soprintendenza ha approvato il progetto preliminare.

Il motivo è inammissibile, vuoi perché dedotto in forma generica, vuoi – soprattutto - perché la Soprintendenza ha partecipato a tutto l'ulteriore iter procedimentale, esprimendo successivamente ben tre pareri favorevoli all'intervento (in data 6.12.2010, 15.10.2010 e 3.12.2010, cfr. gli allegati nn. 17, 29 e 31 alla deliberazione G.C. 17.2.2011, n. 39, doc. 3 delle produzioni 31.10.2011 di parte ricorrente), che il ricorso neppure si dà cura di menzionare (se non, al motivo n. 24, per riprodurre le censure di cui al motivo n. 8, senza nulla aggiungere nel merito).

9. Infondato è anche il nono motivo, con cui si censura la carenza di validazione del progetto preliminare.

Difatti, la validazione è prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 soltanto per il progetto esecutivo.

10-11. Il decimo e l'undicesimo motivo censurano – rispettivamente - il piano tariffario per la sosta a rotazione indicato nella proposta del promotore approvata con la deliberazione C.C. n. 1/2007 ed una presunta incongruenza tra il piano economico-finanziario dell'opera e la bozza di convenzione.

Le relative censure sono inammissibili, non essendo i ricorrenti legittimati a contestare aspetti che riguardano soltanto la regolamentazione dei rapporti economici tra il comune di Genova e la controinteressata nell'ambito del rapporto di concessione di costruzione e gestione, senza alcun riflesso sui profili prettamente tecnico-realizzativi dell'opera, i soli suscettibili di interesse da parte dei vicini (cfr. T.A.R. Liguria, I, n. 10872/2010 cit.).

12. Fondato ed assorbente è invece il dodicesimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano che la deliberazione C.C. 11.1.2007, n. 1, di approvazione del progetto preliminare, non ha preso in alcuna considerazione il parere sfavorevole espresso con atto 27.12.2006 dal Consiglio di circoscrizione 1 Centro Est, omettendo di giustificare la decisione di disattenderlo, in violazione degli artt. 55 e 56 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale e dei principi in materia di pareri obbligatori.

Conviene riprodurre le disposizioni di cui agli artt. 55 e 56 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, nella versione, adottata con deliberazione C.C. 11.12.2000, n. 143 (doc. 25 delle produzioni 31.10.2011 di parte ricorrente), in vigore fino al 19.2.2007 e – dunque - rilevante *ratione temporis*.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del citato regolamento, “*i Consigli di Circoscrizione interessati esprimono, inoltre, con propria deliberazione, pareri obbligatori sui seguenti provvedimenti di carattere circoscrizionale: [...] g) modifiche o interventi strutturali relativi alla circolazione e al traffico nell'ambito circoscrizionale, nonché la localizzazione dei parcheggi pubblici*”, mentre il successivo art. 56 comma 5 stabilisce che “*i pareri dei Consigli di Circoscrizione devono essere citati nel provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale, la quale è tenuta a dichiarare i motivi per i quali il parere viene disatteso [...]*”.

Orbene, da un punto di vista di ammissibilità del motivo in punto legittimazione ed interesse ad agire (oggetto delle eccezioni preliminari di parte controinteressata di cui ai punti I, II e III delle memoria conclusionale depositata in data 6.2.2012), giova osservare che, trattandosi di un parere obbligatorio, seppure non vincolante, circa la “localizzazione” del parcheggio pubblico, è evidente come lo stesso dovesse essere acquisito – come in effetti è avvenuto – sin dalla fase attinente alla progettazione preliminare dell'intervento (culminata nella deliberazione C.C. n. 1/2007), investendo un profilo non suscettibile di successiva modificazione nelle fasi successive.

E poiché si tratta di un vizio di natura procedimentale, è altresì evidente come esso sia suscettibile - ove non emendato - di viziare i provvedimenti conseguenti, ed in primis l'approvazione del progetto definitivo: donde l'attualità dell'interesse a dedurlo, in uno con l'impugnazione dell'atto finale di approvazione del progetto definitivo, che concreta ed attualizza la lesione delle posizioni giuridiche dei proprietari vicini (T.A.R. Liguria, I, n. 10872/2010 cit.).

Anzi, l'interesse alla deduzione del motivo deve ritenersi viepiù sussistente alla luce della natura del vizio dedotto, che attiene alla mancata considerazione del parere (obbligatoriamente) espresso dal Consiglio di Circoscrizione, il quale rappresenta istituzionalmente proprio le esigenze della comunità cittadina stanziata nella porzione di territorio maggiormente interessata dall'intervento.

Entrambe le difese di parte comunale e di parte controinteressata hanno replicato che il citato parere risulta materialmente allegato alla deliberazione C.C. n. 1/2007.

Senonché, la circostanza non è idonea a scongiurare la violazione del regolamento comunale e dei principi generali in materia di pareri obbligatori, avendo la deliberazione C.C. n. 1/2007 e gli atti successivi omesso di motivare la decisione di disattendere il parere sfavorevole.

Il vizio della deliberazione C.C. 11.1.2007 n. 1, di approvazione del progetto preliminare, determina l'invalidità, in via derivata, del provvedimento dirigenziale 22.9.2011 prot. 2011-118.18.0.-89, di approvazione del progetto definitivo dell'opera.

Tale ultimo provvedimento, limitandosi a dare atto dell'informativa al Municipio I Centro est ai sensi dell'art. 61 del (nuovo) regolamento per il decentramento, non contiene infatti alcuna motivazione circa la decisione di disattendere il parere sfavorevole chiaramente espresso nel corso del procedimento dal Consiglio di circoscrizione, con atto 27.12.2006.

Non può invece essere accolta la ulteriore domanda di annullamento degli atti di aggiudicazione della concessione e di stipula della convenzione, non avendo il condominio né i singoli condomini ricorrenti alcuna legittimazione a contestare gli atti attinenti alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario.

Le spese seguono come di regola la soccombenza nei confronti del comune di Genova, e sono liquidate in dispositivo.

Sussistono invece giusti motivi per compensarle integralmente tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento dirigenziale 22.9.2011 prot. 2011-118.18.0.-89, di approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento di pedonalizzazione, arredo e sistemazione a verde di Piazza Dante e realizzazione di una autorimessa interrata per moto e auto.

Condanna il comune di Genova al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che si liquidano in €4.000,00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)